

**STEFANO d'AMBROSIO**  
**AVVOCATO ROTALE**  
**MEMBRO DELLA ASSOCIAZIONE CATTOLICA**  
**AVVOCATURA IN MISSIONE**

**Camera dei Deputati**  
**Commissione Giustizia**

Audizione dell'Avvocato Stefano d'Ambrosio avente ad oggetto le  
proposte di legge C. 2334 Di Sarno e  
C. 2678 Miceli

*Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto-legge  
27 novembre 1933, n. 1578 concernenti l'esame di Stato per  
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato*

*Brevi osservazioni*

Onorevoli Deputati, Illustrissimi Componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, innanzitutto desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per l'audizione concessa ed invio i miei sinceri auguri per un proficuo svolgimento dei lavori a tutti i lettori.

**Proposta di legge C. 2334**

1.1. Desidero iniziare la breve comunicazione dalla proposta di riforma C. 2334, nella quale è stato intercettato e colto il flusso delle istanze di riforma in più sedi avanzate dai praticanti Avvocato, una categoria, quest'ultima, molto colpita dalla crisi economica e dalla emergenza

epidemiologica, che tuttora preoccupa.

“Merito e trasparenza”, sono i principi annunciati e che sembrano in effetti ispirare il disegno di legge in esame per la riforma dell’esame che abilita alla professione forense; canoni impreteribili quando si tratta di valutare una prova in genere, ma che tuttavia non possono restare nella astrazione dei valori, ma vanno calati nella realtà, come criteri operativi. Ebbene, il testo sottoposto alla lettura, si mostra come lettera viva, perché agganciato alla realtà. L’esame di Avvocato necessitava di una riforma e non solo perché difficile, abnorme – se vogliamo - rispetto alle aspettative dei candidati, ma perché inadeguato a fornire i giusti parametri per la valutazione degli stessi, sottoposti ad una prova, sia consentito più “fisica” che “intellettuale”. La lunga durata della prova, non cadenzata, ma in consecutività di sessioni, l’elevato numero di concorrenti, la logistica, sono tutti elementi che fanno di questo esame, una sorta di maratona.

1.2. La riforma proposta e ciò è di massima apprezzabilità, non stravolge l’impianto consolidato dell’esame, anzi ne rispetta la tradizione; tuttavia, attestandosi alle contingenze legate al numero di candidati ed alla evoluzione della professione - prevede la riduzione degli scritti ad un atto giudiziario ed un parere nella materia di specializzazione (cf. Modifica dei commi 1-2-3-4, art. 46, L. 247/12).

Si condivide pienamente la previsione del “ritorno” all’utilizzo di codici con commenti e annotazioni giurisprudenziali; la lettura delle sentenze e la loro corretta interpretazione non rappresentano una scorciatoia, anzi possono rivelarsi una insidia, in quanto certificano la capacità del candidato di riconoscere l’istituto e riportarlo al caso concreto. *In claris*

*non fit interpretatio* recita il motto latino, ma nel pratico non vi è Avvocato che non abbia legato le sorti del proprio fascicolo ad un orientamento, piuttosto che ad un altro.

Diversamente, non si apprezza il ricorso ai formulari, in quanto si ritiene che lo sforzo anche meramente mnemonico sulle formule di stile, oltre ad esser utile, sia comunque particolarmente sollecitato solo in chi abbia scritto e letto poco durante il tirocinio.

Quanto alla specializzazione, essa è oramai un'ineludibile realtà di fatto. La figura dell'Avvocato "tuttofare", se non in comunità di minimo rilievo demografico ed economico, non risponde più alle esigenze del mercato del lavoro. Oggi esiste la figura dell'Avvocato civilista, di quello penalista o amministrativista, ma anche tale suddivisione è estremamente semplicistica, poiché all'interno di ciascuno di questi insiemi si rinvengono decine di settori e peculiarità, per le quali è richiesto il massimo grado di preparazione ed esperienza.

Tornando al tema, dunque, proprio poiché si parla di professionisti e non di "vincitori di concorso", la finestra del mercato del lavoro entro la quale trovare inserimento, deve essere ora posta come parametro ermeneutico per una programmazione formativa efficacemente adeguata. Ciò non significa ridurre l'opera intellettuale dell'Avvocato ad un segmento di produzione, ma la complessità di ogni singola materia, disciplina e settore, impongono una scelta ed un approfondimento determinato nel genere e nella specie, con i suoi sviluppi e con il suo permanente ed impegnativo aggiornamento.

Si segnala per logica coerenza che tale impostazione debba trarre il suo snodo sin dalla formazione universitaria, attraverso un auspicabile

coordinamento delle due normative, e non nell'ultima fase del tirocinio in vista dell'esame di abilitazione.

1.3 Si ritiene che un passaggio altrettanto significativo risieda nella possibilità di ripetere la sola prova orale nel caso di insuccesso di quest'ultima, piuttosto che annullare il buon esito degli scritti e ricominciare l'esame *ex novo*. (Introduzione del comma 12-bis, art. 46, L. 247/12)

Tale previsione, che si condivide in pieno, non solo eviterà l'affollamento delle liste da parte di coloro i quali non avranno superato il colloquio, ma anche di quelli che, dopo averlo sostenuto, in attesa dell'esito, e per cautela, si vedevano costretti a ripetere la prova scritta nella sessione successiva. Quanti candidati, me compreso *illo tempore*, hanno dovuto sostenere anche una seconda volta la prova scritta semplicemente per la lungaggine dell'espletamento e delle registrazioni delle votazioni di quelle orali, poi rivelatisi come andate a buon fine.

1.4 Si legge con favore la previsione del divieto di svolgere il tirocinio professionale presso un avvocato cancellato o radiato dall'albo, tranne in caso di reinscrizione, o che è interdetto dall'esercizio della professione per provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, durante il periodo di interdizione, o ancora sospeso dall'attività professionale, anche in via cautelare, fino a quando non è cessata la sospensione, o nei cui riguardi è in corso un procedimento disciplinare o che è stato raggiunto da sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 53, anche per condotte scorrette nei confronti di lavoratori dipendenti, collaboratori, praticanti e tirocinanti, o oggetto di più segnalazioni anonime, effettuate da soggetti diversi, relativamente ai predetti comportamenti. Solo in ordine alle ora riportate "segnalazioni anonime" sorge una qualche perplessità, in quanto le accuse di

scorrettezza, gravi per natura, meriterebbero una rivendicazione circa la loro paternità.

Parimenti vietato anche il tirocinio presso i professionisti membri o che si candidano a membri del Consiglio dell'Ordine Circondariale forense, del CNF o del Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, nei sei mesi che precedono l'inizio delle elezioni, per tutta la durata degli incarichi e nei sei mesi successivi alla cessazione, ad eccezione dei tirocini iniziati precedentemente fino al loro completamento.

(cf. art. 1, comma 1, lettera a), numero 2 della proposta di legge che introduce il comma 8 *bis* nell'art. 41, L. 247/12)

Tali asserti non hanno spirito punitivo, ma tutt'al più preventivo, in quanto posti a tutela del giovane praticante, che dovrà essere formato nel rispetto della deontologia forense e con la fattiva presenza del suo *Dominus*.

1.5 Si suggerisce, infine, una riflessione sul diritto del praticante al rimborso delle spese ed ad un equo compenso in caso di fattiva collaborazione con lo studio legale. (cf. art. 1, comma 1, lettera a), numero 1 della proposta di legge in modifica del comma 11, art. 41, L. 247/12)

La perplessità nasce dal fatto che potrebbe così sorgere una nuova figura professionale ibrida, che vada a ricoprire mansioni di segreteria dietro la apparente lusinga di un immediato corrispettivo. Ciò potrebbe svilire l'essenza stessa del tirocinio, quale fase solo transeunte, verso il consolidamento della propria figura professionale ed al contempo potrebbe condurre – dati i vantaggi contributivi e fiscali che ne trarrebbe

lo studio legale – ad un “demansionamento” programmato, stabile e mai formativo.

1.6. Al netto dell’ultima riflessione ed in conclusione, letto il disegno di legge, coltore lo spirito, condivisi i principi ispiratori ed esaminate le riforme ad introdursi, nel loro dettaglio, si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

### **Proposta di legge C. 2678**

2.1 Di tenore in parte analogo è la abbinata proposta C. 2678. Essa si concentra principalmente sulla riforma dell’esame di abilitazione forense attraverso una più significativa riduzione delle materie.

È infatti prevista una sola prova scritta, ossia un atto giudiziario inerente un quesito proposto su una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, penale o amministrativo.

Anche in questo caso è previsto l’ausilio dei “codici commentati”, nonché ove ne ricorrano i presupposti, anche di apparecchiature telematiche e programmi di videoscrittura, previo consenso del Ministro della Giustizia e sempre nel rispetto del corretto svolgimento della prova.

Quanto all’orale, le materie vengono ridotte a cinque ed è previsto che l’esame abbia cadenza biennale, con due sessioni semestrali a distanza di centottanta giorni l’una dall’altra, a cui potranno partecipare i praticanti che hanno compiuto il tirocinio entro trenta giorni dalla data della prova scritta.

2.2. Tale proposta, pur nella condivisa ottica di snellimento e specializzazione, si mostra meno graduale, anzi eccessivamente novativa rispetto all'attuale previsione legislativa ed appare compulsata dalla contingente situazione pandemica, piuttosto che mirata a generare permanenti benefici. Detto impianto, pertanto, non trova parere favorevole.

Ossequi.

Napoli - Roma, 8 gennaio 2021

Avv. Stefano d'Ambrosio

Via Santa Lucia, 50  
80132 – NAPOLI  
Tel. fax 081 7648241  
E-Mail: stefano@avvocatodambrosio.it

Via Lombardia, 23/c  
00187 - ROMA  
PEC: avvocatodambrosio@sicurpec.it